

LE CONSEGUENZE DEL MATRIMONIO CONTRATTO AL SOLO FINE DI CONSENTIRE AL CONIUGE STRANIERO L'ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA.

Può accadere che un **cittadino italiano e uno straniero contraggano matrimonio con l'accordo di non adempiere i doveri e non esercitare i diritti derivanti dallo stesso, ma al solo scopo di consentire al coniuge straniero l'acquisizione della cittadinanza italiana.**

Infatti, il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquisire la cittadinanza qualora, dopo il matrimonio, risieda da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio, se risiede all'estero. I termini sono ridotti della metà, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Al momento dell'adozione del decreto di conferimento della cittadinanza, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, né la separazione personale dei coniugi (art. 5 legge 5 febbraio 1992 n. 91 come modificato dall'art. 1 della legge n. 94/2009).

Il cittadino che intenda favorire uno straniero tramite un matrimonio simulato, deve prestare molta attenzione alle conseguenze di tale atto: la scelta del **regime patrimoniale della separazione dei beni** rappresenta una **doverosa cautela, anche se non sufficiente.**

Infatti, decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio senza che uno dei coniugi lo abbia impugnato e sempre che non vi sia stata convivenza *more uxorio* anche molto breve, il matrimonio è tale a tutti gli effetti. La semplice coabitazione dà luogo ad una presunzione semplice in ordine alla sussistenza dell'*affectio coniugalis*, ovvero la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi; tale presunzione può essere superata dalla prova contraria che può essere fornita in qualunque modo (documenti, testimoni ecc.).

Una volta decorso il termine di un anno dalla celebrazione, dunque, il matrimonio non può più essere impugnato e produce gli effetti di cui agli artt. 143 e seguenti del codice civile: obblighi di fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia, contribuzione ai bisogni della famiglia secondo le proprie sostanze e la propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Inoltre, il matrimonio potrà essere sciolto solo con la morte di uno dei coniugi o con il divorzio.

Ciò comporta indubbiamente notevoli **conseguenze sul piano economico-patrimoniale**, sia per quanto riguarda i **diritti successori** che spettano al coniuge superstite e a quello separato, sia per quanto riguarda **gli obblighi contributivi** che il nostro ordinamento prevede a carico del coniuge economicamente più forte nelle ipotesi di disgregazione del nucleo familiare (separazione e divorzio).

Che succede, poi, se nasce un figlio? L'art. 231 del codice civile prevede la **presunzione di paternità**, ovvero **il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio**; il presunto padre, che non sia anche il padre biologico, potrà promuovere **l'azione di disconoscimento di paternità** fornendo prova dell'assenza del rapporto di filiazione. Legittimati a promuovere l'azione di disconoscimento sono il padre, la madre e il figlio (art. 244 c.c.).

Infine, si segnalano importanti **rivolti penali** per chi contraiga tale **matrimonio fittizio in cambio di denaro**; egli, infatti, potrebbe dover rispondere del reato di **favoreggiamento**

dell'ingresso illegale in Italia di cittadino extra-comunitario; la Corte di cassazione, sez. I penale, sent. n. 41303 del 14 ottobre 2015 (n. 251) ha affermato che *“integra il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione illegale degli stranieri nel territorio dello Stato il fatto di contrarre, verso corrispettivo in danaro, matrimonio con lo straniero irregolare al fine di fargli conseguire la cittadinanza italiana. Invero, a fronte della ricezione di denaro quale corrispettivo legato alla celebrazione del matrimonio fittizio con lo straniero, esclusivamente finalizzato a permettergli di ottenere la cittadinanza italiana, non può ritenersi esclusa la sussistenza dell’elemento psicologico del reato per la “modestia” del compenso, qualora il pagamento, seppure “modesto”, intervenne (come nel caso di specie) solo per la condizione di necessità dello straniero.”.*

Avv. Bianca Maria Casadei

Articolo pubblicato su temi.repubblica.it/economiaefinanza-prontoprofessionista il 22.01.2016